

Comitato Permanente di Intesa fra le Organizzazioni Cooperative Vitivinicole Italiane

Roma 16 settembre 2009

Prot. n. 30/09

Egr. dott. Giuseppe Nezzo
Capo Dipartimento delle Politiche
di Sviluppo Economico e Rurale
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre 20
00187 ROMA

Egr. dott. Mario Catania
Direttore Generale Politiche
Comunitarie ed Internazionali di Mercato
Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20
00187 ROMA

e, p.c. Egr. Dott. Emilio Gatto
Direttore Generale della programmazione,
del coordinamento ispettivo
e dei laboratori di analisi
Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella 42
00187 ROMA

Oggetto: Quesito inerente l'applicazione del Reg. 607/09 per quanto concerne l'indicazione dell'imbottigliatore.

Gentile dott. Nezzo,

Il Reg. 607 all'art. 56 comma 1 lettera f) recita come segue: "*indirizzo*", *il nome del Comune o dello Stato Membro in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore....*"

Il regolamento 1493, all'Allegato VII lettera A comma 3, evidenziava soltanto l'obbligo di indicare "*il nome o la ragione sociale il comune e lo Stato Membro dell'imbottigliatore....*", senza riferimento alla sede sociale.

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210

Peraltro, sempre il regolamento 607 all'art. 56 comma 2 terzo capoverso, prevede che
“Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento...”

Tale previsione coincide con quanto già previsto nel Reg. 753/02 all'art. 15 comma 1 ultimo capoverso.

Si pone pertanto un quesito come da esempio seguente:

La ditta “Rossi S.p.A” con sede a Roma imbottiglia il vino a Firenze, in un altro suo stabilimento. Con la precedente normativa l'etichettatura sarebbe stata: “imbottigliato da Rossi S.p.A – Firenze-Italia”, ottemperando in tal modo sia all'obbligo di indicare la ragione sociale dell'imbottigliatore che il comune di imbottigliamento.


Alla luce del disposto del Reg. 607 si chiede quale debba essere l'indicazione da fornire in etichetta: “imbottigliato da Rossi S.p.A Roma – *nello stabilimento di Firenze- Italia*” oppure si ritiene che possano essere mantenuti i precedenti criteri, estendendo il concetto di sede sociale anche alla sede fisica di imbottigliamento, data la sua valenza di riconoscibilità? (quindi “imbottigliato da Rossi S.p.A – Firenze- Italia”)?

Poiché il problema è di ampio interesse, si prega di voler fornire un cortese chiarimento in merito.

Grazie e cordiali saluti.

Comitato Permanente d'Intesa
Tra le Organizzazioni Cooperative
Vitivinicole Italiane

Il Presidente
Comm. Luigi Pasetoli



FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210